



# COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Provincia di Vicenza

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**Oggetto:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.

L'anno 2012, addì ventisette del mese di giugno alle ore 19.30 nell'Aula Consiliare della Residenza Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio e regolarmente notificati con P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), si è riunito in sessione Ordinaria seduta Pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la presidenza del Sindaco Sig. LAGO VALERIO e con l'intervento del Segretario Comunale dott. ZAMPAGLIONE SANDRO

Eseguito l'appello, risultano:

Presenti Assenti

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, attesta che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi

dal .....

al .....

IL RESPONSABILE DELEGATO

Fto Pilotti Valerio



		Presenti	Assenti
1	SARTORE TIZIANO		X
2	LAGO VALERIO	X	
3	DAL MORO ANTONIO	X	
4	PELLANDA LUIGI	X	
5	STOCCO BRUNO	X	
6	VISENTIN GIAMPIETRO	X	
7	ZONTA GIUSEPPE	X	
8	ANDRIOLO STEFANO	X	
9	BASSO PIERLUIGI	X	
10	MIGLIORINI MIRKO	X	
11	POGGIANA MODESTO	X	
12	POLO GIANPIETRO	X	
13	SAVIO MARTINA	X	
14	ZANON MICHELE	X	
15	DALLA VIA COSTANTINA		X
16	BASTIANON GIANPAOLO	X	
17	TOSO FABRIZIO		X
18	LAGO MAURO		X
19	TESSAROLLO ANTONIO	X	
20	GUZZI FRANCESCO	X	
21	CUCCAROLLO DANIELE		X

Sono presenti N. 16 Consiglieri e assenti N. 5 Consiglieri su N. 21 assegnati al Comune e N. 21 attualmente in carica.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- 1) gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni), con i quali è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014;
- 2) il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;
- 3) l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art.13 del DL 201/11;
- 4) il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione del D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali del 01/03/2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nel medesimo art.13 del D.L.201/11 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art.172 comma 1 lett.e) del T.U.267/00 e all'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. Alla luce di questa previsione di legge emerge l'inevitabile carattere provvisorio delle aliquote per l'anno 2012 deliberate dai comuni;

### CONSIDERATO CHE:

- la nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.); infatti, il comma 2 dell'art. 13 della suddetta Legge riporta: "L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, nr. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa....";
- con l'istituzione dell'I.M.U. sono state confermate le stesse modalità di calcolo d'imposta della previgente I.C.I., mentre sono stati aggiornati i moltiplicatori per il calcolo del valore imponibile e stabiliti limiti per le aliquote e detrazioni;
- l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento- prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e integrazioni) può essere modificata dai comuni - con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446- in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

- ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. L'abitazione principale è quella definita dall'art.13 comma 2, secondo periodo, del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- le pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7 sono riconosciute tali nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate;
- l'assimilazione all'abitazione principale dell'immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta e/o collaterale fino al 2° non è più prevista;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- ai sensi del rinvio alle disposizioni agevolative dettate dall'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 che disciplina il trattamento tributario dell' ex casa coniugale, il soggetto passivo è colui che risulta assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, individuando come titolo il diritto di abitazione;
- l'art.13 comma 3 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni) prevede i casi in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storico-artistici (di cui alla lett.a) e ai fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e, di fatto, non utilizzati;
- ai sensi dell'art.13 comma 8 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni), l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base del 7,6 per mille;
- le eventuali riduzioni dell'aliquota ordinaria e delle detrazioni deliberate dal Comune non dovranno incidere sulla quota di imposta riservata alle casse erariali, così come determinata secondo quanto illustrato al precedente punto;

VISTO altresì l'art. 28 del D.L. 201/2011 che prevede, per l'anno 2012 e successivi, un'ulteriore riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio dei Comuni pari ad un iniziale taglio di 1.450 milioni di euro;

VISTA l'esigenza di assicurare un gettito IMU che consenta il pareggio di Bilancio facendo fronte anche alla consistente riduzione del fondo di cui al punto precedente;

CONSIDERATI il gettito ICI anno 2010 (ultimo anno rendicontato), la certificazione catastale dell'Agenzia del Territorio dell'anno 2011, le dichiarazioni ICI presentate dai contribuenti, sulla base dei quali è stato stimato il gettito IMU presunto;

TUTTO ciò premesso, necessita di determinare nella misura di 1,7 punti per mille l'incremento dell'aliquota di base prevista per tutti gli immobili ad esclusione dell'abitazione principale e sue pertinenze, fabbricati rurali ad uso strumentale e terreni agricoli, fissando pertanto l'aliquota base al 9,30 per mille;

RITENUTO di determinare nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, nella misura del 2 per mille l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, nella misura del 7,6 per mille l'aliquota per i terreni agricoli nella misura del 9,30 per mille (7,60 per mille + maggiorazione dell' 1,7 per mille) l'aliquota per i restanti immobili;

RITENUTO di prevedere nel bilancio esercizio 2012, al Titolo I dell'entrata, categoria 1°, entrate tributarie, l'importo stimato di euro 3.483.500,00;

PRESO atto che nella medesima seduta, al punto precedente, viene approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria;

SENTITA l'introduzione da parte dell'Assessore al Bilancio Polo Gianpietro;

UDITI gli interventi dei Consiglieri:

- Bastianon,
- Polo,
- Tessarollo,
- Guzzi,

(gli interventi sono contenuti in un CD audio depositato presso la Segreteria Comunale);

QUALI dichiarazioni di voto intervengono:

- Guzzi, (... a seguire dell'intervento sopra indicato ...) Quindi io queste aliquote non le voto di certo anche perché sono convinto si poteva fare delle economie che limitavano l'entità di questo sacrificio.

VISTO il Decreto legislativo nr. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;

CON voti favorevoli nr. 14 e nr. 2 contrari (Bastianon e Guzzi), espressi per alzata di mano,

**DELIBERA**

- 1) di determinare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l'anno 2012 come segue:
  - 4,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
  - 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  - 7,60 per mille per i terreni agricoli;
  - 9,30 per mille (7,60 per mille + maggiorazione dell'1,70 per mille) per tutti gli altri immobili;
- 2) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con ulteriore incremento, limitatamente agli anni di imposta 2012 e 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- 3) di dare atto che l'aliquota del 4,00 per mille e la detrazione, di cui al punto 2), si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 che disciplina il trattamento tributario dell' ex casa coniugale, stabilendo però che il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è colui che risulta assegnatario della casa coniugale, individuando come titolo il diritto di abitazione;
- 4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà usufrutto, uso, abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- 5) di riservarsi la possibilità di modificare la presente deliberazione entro il 30.09.2012, ai sensi del comma 12 bis., ultimo periodo dell'art. 13 del D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione del D.L.16/12 -, per assicurare l'ammontare del gettito IMU previsto per l'anno 2012;
- 6) di dare atto che la presente Deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente per via telematica ai sensi dell'art. 1, c. 13-bis del D.L. n. 201/2011, secondo le modalità indicate dalla nota M.E.F. del 06.04.2012, n. 5343 avente ad oggetto *"Imposta municipale propria (IMU). Avvio della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote"*;
- 7) di dichiarare, con separata votazione, la quale ha dato i seguenti risultati:
  - Consiglieri presenti n. 16, votanti n. 16
  - Favorevoli n. 14
  - Astenuti n. 0
  - Contrari n. 2 (Bastianon e Guzzi)la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

**Pareri art. 49 - 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000**

Area Proponente: **Contabile**

Il Responsabile di Area esprime parere favorevole per la regolarità tecnica.

Data: 15.06.2012



F.to: dott. Luison Orietta

**Lasciata  
appositamente  
in bianco**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
Fto LAGO VALERIO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto dott. ZAMPAGLIONE SANDRO

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D.Lvo 18.08.2000, n° 267

### ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa contestualmente alla sua pubblicazione, con prot. n. .... in data .....,  
all'**Ufficio Territoriale del Governo** (art. 135);
- E' stata trasmessa, con prot. n. .... in data ....., al **Difensore Civico** su richiesta di un  
quinto dei Consiglieri per il controllo:

### CERTIFICA

Che la presente deliberazione e' divenuta **esecutiva** in data .....

- per decorrenza dei termini (art. 134 - 3° comma);

Li .....

IL RESPONSABILE DELEGATO  
Fto Pilotti Valerio

---

### ANNULLAMENTO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta

Che la presente deliberazione:

- E' stata annullata con:  
.....

Li .....

IL RESPONSABILE DELEGATO  
Fto Pilotti Valerio

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Li, .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Pilotti Valerio